



FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Servizi e forniture

Art.1 **AMBITO APPLICATIVO**

Il Foglio Patti e Condizioni per quanto applicabile ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell'offerta fatta dal Comune di Vittoria (nel seguito Ente).

Le clausole inserite nel presente documento integrano e modificano le eventuali disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative ai Bandi del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016.

Per le acquisizioni di beni e/o servizi che richiedano la predisposizione di un apposito avviso, condizioni di fornitura/servizio, lettera d'invito, capitolato speciale, disciplinare di gara, le disposizioni ivi contenute prevarranno su quelle del presente Foglio Patti e Condizioni.

Gli operatori economici con la partecipazione alla selezione accettano i contenuti del presente Foglio Patti e Condizioni.

Art. 2 **OGGETTO DELLA FORNITURA**

L'appalto ha per oggetto **“FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER GLI ANIMALI RICOVERATI PRESSO LA STRUTTURA CANILE DI C/DA CAROSONE” ANNO 2021.**

Le indicazioni del presente Foglio Patti e Condizioni ne forniscono la conoscenza qualitativa e le caratteristiche del servizio.

Art. 3 **AMMONTARE DEL SERVIZIO E DELLA FORNITURA**

3.1. IMPORTO DELL'APPALTO.

L'importo del servizio/ fornitura in affidamento nel presente appalto ammonta a:

€. 52.632,00	(diconsi eurocinquantaduemilaseicentotrentadue)
€. 1.944,00	I.V.A. al 4 % su 48.600,00
€. 887,04	I.V.A. al 22% su 4.032,00

da che, in base al presente atto, le forniture e i servizi verranno richiesti dall'Amm.ne con ordini di servizio, fino alla concorrenza dell'importo delle somme sopra indicate.

3.2. distribuzione degli importi

Con riferimento all'importo di cui al punto 3.1, la distribuzione presuntiva delle varie categorie di forniture e dei servizi da eseguire risulta riassunta nel seguente prospetto:

a) Fornitura derrate alimentari..... € 52.632,00

La ditta dovrà fornire il ribasso in percentuale sull'elenco prezzi unitari allegato al presente foglio Patti e Condizioni di cui ne fa parte integrante e sostanziale.

Poiché il servizio tecnico effettua di norma lavori di varia natura, a volte urgenti ed indifferibili e quindi non prevedibili, non è possibile indicare o prevedere le quantità dei singoli prodotti/forniture che potranno essere utilizzati e che quindi verranno richiesti al fornitore, pertanto la ditta fornitrice non può opporre alcuna riserva o eccezione di sorta in fase di richiesta della fornitura in merito alle quantità, sempre però nell'ambito dell'importo complessivo di contratto.

I prezzi derivanti dall'offerta a ribasso, saranno fissi e invariabili per tutta la durata del contratto, non suscettibili di aggiornamento o revisione per gli aumenti che dovessero intervenire nel periodo di vigenza del contratto e del presente foglio patti e condizioni.

Qualora si rendesse necessario acquistare articoli o prodotti non previsti in contratto o adoperare materiali di specie diversa di cui all'elenco dei prezzi allegato al presente foglio patti e condizioni, i prezzi relativi saranno desunti dal listino vigente al momento del prelievo, scontati dello stesso ribasso in sede di gara.

Art. 4

VARIAZIONE DEGLI IMPORTI

La quantità dei beni o servizi da fornire, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'Ente valore indicativo.

Il fornitore è tenuto a consegnare i beni o ad effettuare i servizi sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell'avviso di gara, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento della fornitura, del corrispettivo per la maggiore quantità di beni o servizi richiesti.

In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intera fornitura.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite l'Ente procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, fermo restando i limiti e le prescrizioni di cui al novo codice degli appalti pubblici (D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016). e del vigente regolamento di attuazione (D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010) per le parti applicabili

Per le varianti si rimanda agli artt.17 e 18 del presente Foglio Patti e Condizioni

Art. 5

FORNITURE E SERVIZI ESCLUSE DALL'APPALTO

Restano escluse dall'appalto tutti quei servizi e quelle forniture, della stessa natura, che l'Ente si riserva di affidare ad altre Ditte, senza che l'operatore economico aggiudicatario possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi.

ART.6

CONDIZIONI dell'APPALTO

Nell'accettare il servizi e la fornitura sopra designati l'operatore economico aggiudicatario dichiara:

- a) di aver preso conoscenza del servizio da eseguire;
- b) di aver visitato la località interessata dalla fornitura e di averne accettato le condizioni di accesso e viabilità;
- c) di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti.

Il fornitore aggiudicatario non potrà quindi eccepire durante la fornitura e l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme nel presente F.P.C.) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisione.

ART.7

ECCEZIONI DEL FORNITORE

Nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario ritenga che le disposizioni impartite siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità della fornitura e gli oneri connessi alla esecuzione del servizio siano più gravosi di quelli previsti nel presente foglio, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali servizi e forniture sono stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Ente a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

ART. 8

OSSERVAZA DELLE LEGGI,

L'appalto è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore nella REGIONE SICILIANA in materia di opere pubbliche ovvero dalla L.R. n. 12 del 12/07/2011; è soggetto inoltre all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 per le parti ancora applicabili e nel D.Lgs. n.81 del 2008 modificato ed integrato dal D.Lgs n. 106 del 3 Agosto 2009 per tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente foglio.

**Art. 9
OFFERTA**

Non sono ammesse offerte che per la determinazione del valore economico o degli elementi essenziali facciano espresso rinvio a offerte presentate da altri operatori economici.

L'offerta deve essere sottoscritta dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante.

Le offerte devono avere una validità di almeno 90 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la relativa presentazione.

**Art. 10
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALL'OFFERTA**

I documenti e le autocertificazioni richieste per l'ammissione alla selezione devono essere prodotte unitamente all'offerta, entro il termine previsto per la sua presentazione. La documentazione sopra descritta deve essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione.

**Art. 11
DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO**

Sono allegati al contratto e ne formano parte integrante:

- RELAZIONE TECNICA;
- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI;
- DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO

In corso di esecuzione del contratto, l'Ente fornirà all'operatore economico aggiudicatario gli eventuali elaborati tecnici che dovessero occorrere per la più perfetta esecuzione del servizio e della fornitura ed ogni altro elemento sufficiente ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa del servizio da eseguire.

Il contratto è regolato, inoltre, dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e nelle parti applicabili dal D.P.R. 207/2010).

**Art. 12
CAMPIONI.**

Negli appalti per la fornitura di beni e servizi, l'Ente può chiedere la presentazione dei campioni riconoscibili della merce da fornire. In tal caso sono esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e nei luoghi prescritti.

I campioni non deteriorabili presentati dal fornitore aggiudicatario, restano depositati per tutta la durata della fornitura presso i depositi dell'Ente a garanzia della regolare fornitura.

Ad essi sarà fatto riferimento ogni volta che dovessero insorgere contestazioni in ordine alla qualità della merce consegnata.

I campioni consegnati dagli operatori economici non aggiudicatari verranno restituiti solo dopo che il contratto abbia avuto completa esecuzione. In ogni caso la restituzione avverrà nelle condizioni in cui gli stessi verseranno al termine dei processi di controllo che l'Ente ha ritenuto opportuno effettuare.

Gli operatori economici non aggiudicatari dovranno farsi carico di ritirare i propri campioni entro il termine che verrà loro comunicato dall'Ente. I campioni non ritirati entro tale termine, resteranno acquisiti in proprietà all'Ente.

**Art. 13
AGGIUDICAZIONE**

Le forniture o i servizi sono aggiudicati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e b) del D-Lgs. 50/2016 nonché in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 quando sia necessario rapportare il prezzo alla qualità dei prodotti o dei servizi da acquisire o del minor prezzo ai sensi del comma 4 stesso articolo.

L'Ente conserva la facoltà di revocare gli atti di gara e di non dare luogo all'aggiudicazione qualora sussistano ragioni di interesse pubblico, che verranno debitamente esplicitate nel provvedimento di revoca.

Nello specifico la fornitura verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

La consultazione dei preventivi sarà considerata valida anche in presenza di un solo preventivo riconosciuto valido.

Quando talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla fornitura, l'Amministrazione, prima di escludere, chiede per iscritto ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, le precisazioni di merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e la verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute

Art.14

D.E.C. DIRETTORE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

L'Ente prima dell'esecuzione del contratto potrà nominare un Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Ente per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione della nomina

Art. 15

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI.

La consegna dei beni deve essere effettuata nelle quantità, tempi, modalità e luoghi volta per volta indicati nell'ordine dell'Ente.

Il fornitore aggiudicatario dovrà effettuare le consegne dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, quali a titolo esemplificativo quelle relative al trasporto, imballo, facchinaggio e così via.

All'atto di ogni consegna, il fornitore deve presentare all'addetto al ricevimento, il documento di accompagnamento in duplice esemplare, nel quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei singoli beni forniti.

Una copia sottoscritta dal ricevente, sarà restituita al fornitore o all'incaricato della consegna.

Gli imballaggi a protezione della merce consegnata devono essere conformi alle disposizioni del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. che disciplinano la gestione dei rifiuti. In particolare, la merce deve essere custodita all'interno di protezioni ad ingombro contenuto e possibilmente realizzate con materiale bio-degradabile.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese per eventuali procedimenti di smaltimento, ritiro, raccolta degli imballaggi ed assimilabili.

Inoltre, sono a carico dell'aggiudicatario le spese comunque connesse alla fornitura e quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni. La disciplina di cui al presente articolo trova adeguata applicazione, anche nel caso di erogazione di servizi.

Art. 16

ORDINATIVI

I termini di consegna o di fornitura indicati nell'ordine scritto da parte dell'Ente decorrono, salva diversa disposizione, dalla data di emissione dell'ordine stesso.

Essendo l'Ente nelle condizioni di non poter catastare nei propri depositi l'intera fornitura, la custodia dei materiali che formano oggetto di gara è affidata all'operatore economico risultato aggiudicatario che li tratterrà nei propri depositi. I materiali potranno essere prelevati, se in caso lo richiede, anche da personale in forza all'Ente ai quali verrà rilasciato relativo buono di consegna nei modi indicati negli artt. 3 e 15 del presente F.P.C.

Art. 17

DIVIETO di MODIFICHE INTRODOTTE DALL'OPERATORE ECONOMICO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore aggiudicatario, se non è approvata dall'Ente nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano la rimessa in pristino, a carico del fornitore, della situazione originaria preesistente.

Art. 18

VARIANTI INTRODOTTE DALL'ENTE

L'Ente può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
- d) nell'esclusivo interesse dell'Ente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Inoltre, l'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dall'Ente.

Art. 19
SPECIFICHE TECNICHE

I materiali devono essere di buona qualità e delle migliori marche esistenti in commercio, gli stessi non devono presentare alcun difetto di produzione né di conservazione, in particolare devono essere privi di abrasioni, rotture, incrinature.

Il materiale da fornire dovrà essere provvisto di marcatura CE ed avere caratteristiche tecniche corrispondenti alle norme vigenti in materia di produzione e sicurezza.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a fornire il materiale complementare non compreso nell'allegato elenco prezzi, per i quantitativi che secondo la necessità verranno di volta in volta richiesti.

Art. 20
MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il presente appalto, impegna l'operatore economico aggiudicatario a fornire nell'immediatezza, all'Amministrazione Comunale, il quantitativo dei materiali richiesti.

Qualora, la fornitura non venga eseguita per qualsiasi motivo nei termini sopra specificati, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere all'acquisto del materiale occorrente presso altra ditta che possa garantire la consegna entro i termini di cui al primo comma ciò per garantire il normale andamento dei servizi in amministrazione diretta.

In tal caso, l'importo dei materiali acquistati presso altra ditta sarà addebitato all'operatore economico aggiudicatario e nel contempo, alla stessa sarà riconosciuta, per tali materiali, il costo contrattualmente convenuto.

Art. 21
VERIFICA di CONFORMITÀ

Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 i contratti pubblici sono soggetti a verifica di conformità per i servizi e le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'art.35 il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati al comma 8 dello stesso articolo, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione è rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento su richiesta del Direttore dell'Esecuzione.

La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione.

L'Ente si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

La verifica di conformità di un intervento verrà conclusa non oltre 30 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 22
NON CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI

L'Ente ha il diritto di respingere, ed il fornitore l'obbligo di ritirare, i beni che risultassero di caratteristiche diverse da eventuali campioni richiesti e depositati in sede di aggiudicazione delle forniture, ovvero di qualità diversa da quella pattuita o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo il fornitore, oltre alla refusione delle eventuali spese peritali sostenute, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita.

Qualora i beni contestati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, l'Ente non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

In caso di mancata o ritardata sostituzione, specie qualora trattasi di generi di immediato consumo, l'Ente si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con spese a totale carico del fornitore aggiudicatario, il quale non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.

La disposizione contenuta nel precedente comma si applica anche per consegne di beni in quantità inferiori a quelle ordinate.

La disciplina di cui al presente articolo trova adeguata applicazione, anche nel caso di erogazione di servizi.

Art. 23
PENALI IN CASO di RITARDO

In caso di mancato rispetto del termine di consegna della merce o di esecuzione dei servizi, potrà essere applicata una penale a carico del fornitore inadempiente, fino al 0,1% dell'importo dell'ordinazione per ogni giorno di ritardo, previa contestazione formale a mezzo PEC o a mezzo fax o lettera raccomandata.

Il fornitore aggiudicatario sarà invitato a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 3 giorni.

Se il termine di consegna della merce o di esecuzione dei servizi avesse rilevanza essenziale, il ritardo potrà comportare l'immediata risoluzione del contratto.

Il recupero delle penalità potrà essere anche effettuato sulla garanzia definitiva, ai sensi di quanto espresso ai commi 5 e 6 dell'art. 31 del presente F.P.C..

Se ne ricorre il caso tale garanzia dovrà essere immediatamente integrata.

Art. 24

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 ai commi 1 e seguenti, è prevista la sospensione dei servizi e delle forniture nei casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi e le forniture procedano a perfetta regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni all'operatore economico affidatario.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, l'Ente disporrà la ripresa dell'esecuzione indicando il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 25

CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con L'Ente.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

Art. 26

RECESSO UNILATERALE

L'Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 C.C., con preavviso di almeno 30gg decorrenti dalla data di ricezione, da parte del fornitore aggiudicatario, della relativa comunicazione.

In tale ipotesi l'Ente resta obbligato al pagamento delle sole fatture emesse in relazione alle prestazioni eseguite alla data in cui il recesso ha efficacia. Il fornitore aggiudicatario non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

L'Ente potrà inoltre avvalersi del diritto di recesso nei modi e termini stabiliti dall'art. 1 comma 13 del Decreto Legge N. 95 del 6/7/2012 "Spending Review" convertito dalla Legge N. 135 del 7 Agosto 2012.

ART. 27

RESPONSABILITÀ CIVILE

Il fornitore aggiudicatario si assume la responsabilità per danni causati a persone, beni, impianti e attrezzature, installazioni, prodotti lavorati, semilavorati o immagazzinati, derivanti da negligenza propria o colpa dei suoi dipendenti e si obbliga a risarcire l'Ente per qualunque danno subito o spesa sostenuta a causa dei suddetti danni.

L'operatore economico aggiudicatario, inoltre, solleva L'Ente da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle esatte procedura di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.81 del 2008 modificato ed integrato dal D.Lgs n. 106 del 3 Agosto 2009.

ART. 28

PAGAMENTI

Al fornitore aggiudicatario saranno corrisposti pagamenti mensili, previo accertamento in contraddittorio di quanto eseguito in osservanza alle disposizioni contrattuali, per l'esecuzione delle forniture previste ed effettuate.

Successivamente all'accettata conformità, l'operatore economico affidatario potrà presentare le fatture all'Ente.

Le fatture dovranno riportare la quantità, la descrizione della fornitura ed il prezzo di riferimento, di cui all'offerta presentata.

L'Ente provvederà al pagamento delle fatture mediante accredito sul c/c bancario o postale indicato dall'operatore economico affidatario.

L'operatore economico affidatario, s'impegna, pena nullità dell'affidamento, al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti e flussi finanziari (Legge n. 136/2010).

Quest'Ente procederà al pagamento dopo la verifica positiva del D.U.R.C. attestante in via definitiva la regolarità contributiva dell'appaltatore ai sensi del successivo art.29

Ai sensi del comma 5 dell'art.30 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50 in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 dello stesso decreto, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Ente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 29

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 dello stesso Decreto, l'Ente può risolvere un contratto durante il periodo di sua efficacia, se ricorrono una o più delle condizioni previste ai commi 1 lettera a),b), c) e d); comma 2 lettere a) e b); commi 3,4,5,6,7,8 e 9 del citato articolo 108

ART.30

RECESSO

Ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n°159 ss.mm.ii, l'Ente può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, nel rispetto dei commi 2,3,4,5 e 6 dello stesso articolo.

ART. 31

CONTRATTI COLLETTIVI, OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente F.P.C. dal Capitolato Generale, per quanto non sia in contrasto con le norme in vigore al momento dell'appalto.

Nell'esecuzione delle forniture e servizi che formano oggetto del presente appalto, l'operatore economico aggiudicatario si obbliga ad applicare ai propri dipendenti condizioni normative e contributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i servizi e le forniture e a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Il fornitore aggiudicatario si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

In caso di inottemperanza degli obblighi suddetti, accertata dall'Ente o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Ente stesso comunica al fornitore aggiudicatario l'inadempienza e procede ad una trattenuta del 20% nei pagamenti in acconto, se la fornitura o il servizio sono in corso o alla sospensione del pagamento della rata di saldo, se il servizio e la fornitura sono ultimati.

Le somme accantonate con la trattenuta del 20% sui pagamenti in acconto o la sospensione del pagamento del saldo saranno poste a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi.

Il pagamento all'operatore economico aggiudicatario delle somme accantonate, o della rata di saldo, sarà effettuato quando, pervenuti i certificati liberatori degli Enti Assicurativi, sia stato accertato l'avvenuto adempimento degli obblighi suddetti.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento il fornitore aggiudicatario non può opporre eccezione all'Ente appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 32

MISURE COERCITIVE

L'Ente appaltante è in diritto di adottare provvedimenti quanto l'operatore economico aggiudicatario si rende colpevole di frode e di grave negligenza o contravvenga agli obblighi convenuti. In tal caso il D.E.C., stabilita la giusta causa si riserva il diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento in corso sino a definizione della controversia.

ART. 33

OBBLIGHI, RESPONSABILITA' ED ONERI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Il fornitore aggiudicatario eseguirà il servizio o la fornitura a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme del presente F.P.C., attenendosi altresì alle disposizioni impartite dal D.E.C.; questi potrà avvalersi di procedure abbreviate (brevi mani, fonogrammi e telegrammi) per trasmissione e notifica di comunicazioni varie, quali ordinativi di servizi e forniture, ordini di servizio e convocazioni, e potrà chiedere all'Impresa che taluni lavori urgenti abbiano inizio con tempestività entro un intervallo di 24 ore dalla notifica dell'ordine di servizio senza che si dia diritto al fornitore a maggiori compensi.

Qualora venissero eseguite delle forniture di materiali non conformi alle prescrizioni suddette, e nel caso comunque di cattiva esecuzione del servizio, il fornitore aggiudicatario, a richiesta dell'Ente, dovrà procedere al completo adeguamento, ricorrendo all'occorrenza anche alla sostituzione delle forniture e dei materiali a sua cura e spesa. Nel caso in cui l'operatore economico risultato aggiudicatario si rifiutasse di procedere l'Ente, potrà procedere alla scissione del contratto in danno all'Aggiudicatario stesso.

Si rinvia comunque per tutti i casi al D.Lgs n. 50/2016, al Decreto Ministero LL.PP. 19/04/2000 n. 145 (per le parti non abrogate) e al D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 per le parti ancora applicabili recepito dalla Regione Sicilia con L.R. del 12/07/2011 n° 12 per le parti rimaste in vigore.

Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario le spese, gli oneri e gli obblighi seguenti perché anche di essi si è tenuto conto nella formazione dei prezzi:

- 1) le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa (spese di registrazione e bolli negli atti tecnici e contabili)
- 2) gli utensili, attrezzi, macchinari ed impianti necessari per l'esecuzione del servizio o fornitura;
- 3) la riparazione dei danni di qualsiasi genere, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero durante l'esecuzione del servizio o della fornitura
- 4) le richieste di risarcimento avanzate da terzi per incidenti o danni causati da impianti segnaletici, posti in opera non correttamente, non chiaramente visibili o illeggibili;
- 5) l'adozione di tutte le misure secondo le vigenti leggi di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni (D.Lgs. n°81 del 9 aprile 2008);
- 6) nelle sole forniture, se richiesto dall'Ente appaltante, l'operatore economico aggiudicatario della fornitura dovrà depositare i campioni dei materiali da fornire ai sensi di quanto stabilito all'art. 12 del presente Foglio Patti e Condizioni.

ART 34 NORME di RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Foglio Patti e Condizioni si rinvia:

- al D. Lgs. n°50 del 18 aprile 2016;
- al D.P.R. n. 207/2010 *per le parti ancora applicabili*;
- al D. Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 *come modificato dal D. Lgs n. 106 del 3 Agosto 2009*
- al D. Lgs n. 106 del 3 Agosto 2009
- alla L.R. n. 12 del 12/07/2011
- alle disposizioni contenute nel Codice Civile
- al vigente regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con deliberazione CC n. 135 del 06/10/2010 *per quanto ancora compatibile*

ART. 35 TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA ART. 13 D.Lgs. n°. 196/2003

Ai sensi della D.Lgs.vo 196/2003, si informa che i dati forniti dagli operatori economici nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte del Dirigente della Direzione "Manutenzione Servizi Tecnici e Cimiteriali" del Comune di Vittoria, nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art.13, c.1, del D.Lgs.. 30 giugno 2003, n.196, si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste;
- la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;

i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- 1) il personale dell'ente implicato nel procedimento;
- 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;
- 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241;
- 4) altri soggetti della Pubblica Amministrazione;

i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art.7 del D.Lgs.. n.196/2003;

ART. 36 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, insorta in ordine all'interpretazione e/o risoluzione contrattuale, sarà devoluta al Foro competente di Ragusa previo tentativo di conciliazione.